

N. R.G.

Repert. n. 12490/2018 del 06/06/2018

Registrato il: 22/05/2019 n.27555/2019 importo ,00



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Chiarenza
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g

promossa da:

Agenzia delle Entrate Riscossione (Avv. ' 28)

con studio in Roma, Via

contro

(Avv. Laila Perciballi, con studio in Roma, Via Tommaso campanella, 41/G)

APPELLATA

Nonché

Roma Capitale (Avv.

APPELLATA

CONCLUSIONI

Come da verbale all'udienza del 20.2.2018.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 38757/2015 emessa il 18.4.2015 depositata in Cancelleria e resa pubblica il 7.10.2015 in merito alla opposizione a cartella esattoriale notificata da Equitalia Sud quale Agente della Riscossione in conseguenza di iscrizione a ruolo da parte di Roma Capitale della somma di euro 1.194,54 a titolo di sanzioni amministrative applicate per violazioni al Codice della Strada.

Sostiene l'appellante l'erroneità della decisione impugnata laddove la ha condannata in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice-opponente.

Si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e comunque il rigetto dello stesso nonché la condanna dell'appellante per lite temeraria.

Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'appello deducendo che la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità per i soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c.p.c., di porre le spese anche parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese tra le stesse parti adottata con motivazione illogica o erronea.

Ritiene preliminarmente il Giudice che l'appello sia ammissibile, ben risultando enucleabili dallo stesso le parti della sentenza che si intendono impugnare.



Quanto alla problematica relativa alla regolamentazione delle spese, la questione dedotta in appello appare essere costituita dalla posizione del contribuente nei confronti del procedimento giudiziario avente ad oggetto la impugnazione della cartella di pagamento sia pure in relazione alla esistenza del necessario titolo esecutivo.

Sotto questo aspetto osserva il giudicante che la attività del concessionario per la riscossione non consiste unicamente nella adozione dei soli atti diretti alla riscossione, ma detto soggetto è chiamato non solo collaborare alla corretta esplicazione della attività da parte della amministrazione, essendo comunque coinvolta nel rispetto dei principi di legalità, e buon andamento nella parte di attività pubblica che è stata esternalizzata attraverso la concessione, ma anche operare le necessarie verifiche al fine di non inoltrare richieste di pagamento infondate.

In questo contesto non appare dubitabile, anche per la specifica responsabilità prevista in capo al concessionario ai sensi dell'articolo 59 del DPR 29 settembre 1972 n. 602, che l'attività richiesta al concessionario non consista nella censura della legittimità con un potere diretto di non recupero del credito azionato ma nella accurata verifica del titolo trasmesso con un dovere di collaborazione consistente nella sottoposizione all'Amministrazione della carenza della documentazione trasmessa e delle eventuali problematiche riscontrabili al fine della decisione da parte della Amministrazione stessa su tali aspetti, potendo procedere alla riscossione solo una volta operate le necessarie verifiche.

D'altra parte non avrebbe senso la trasmissione dei crediti per la escussione senza che possa più essere esercitato il controllo finale nel momento in cui il credito viene posto in esecuzione, controllo doveroso da parte dell'amministrazione e che non potrebbe più essere effettuato nel momento in cui l'amministrazione decida di trasferire parte della sua attività ad un soggetto privato (nel caso di specie società integralmente controllate dallo Stato) attraverso concessione, in quanto tale interpretazione comporta la esclusione dello svolgimento di parte della attività della p.a. al di fuori dei principi imposti dalla stessa Costituzione all'articolo 97.

Ovviamente da ciò discende che la responsabilità del concessionario è pur sempre correlata ad un negligente svolgimento della attività sia propria che delegata e di conseguenza deve essere riscontrabile una omissione in controlli doverosi.

Va rilevato infine che la Cassazione ha da ultimo affermato che, se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (cfr. Cass. n. 17502 del 2016 con riferimento a Cass.,8496/2016).

In proposito è opportuno sottolineare come di recente la Suprema Corte abbia ribadito il principio secondo cui l'agente deve "rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione" (cfr. la recente Cass. 2570/2017 con riferimento ai precedenti conformi Cass. 14125/2016, Cass. 17502/2016 e Cass. 21391/2016). A tale conseguenza si giunge considerando che ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, ove la lite non concerna la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'aver il contribuente individuato il concessionario medesimo legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (cfr. Cass. 16412/2007).

Di conseguenza, per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore. Sul piano del rapporto interno tra l'esattore e l'ente impositore il concessionario avrebbe dovuto chiedere di essere manlevato della propria soccombenza, e quindi della condanna alle spese nei confronti dell'opponente, in ragione del fatto che il secondo abbia provveduto a formare illegittimamente il ruolo. La manleva, però, dipende dalla domanda dell'esattore, sicchè ove lo stesso non l'abbia proposta, non potrà che



dolersi di tale scelta, ovvero, ove l'abbia proposta, potrà impugnare il mancato accoglimento della domanda di manleva, e non la statuizione sulle spese processuali. Ormai il rapporto processuale è concluso. Registrato il 23/05/2019 n. 37555/2019 importo ,00
In conclusione, la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali di ente creditore e agente della riscossione è legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario dev'essere trasferita sul piano interno con l'ente creditore. (cfr. in tal senso anche la recentissima Cass. 28748/2017.

Di conseguenza, deve essere respinto il gravame dalla società appellante, ora Agenzia delle Entrate Riscossione, e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 38757/2015 emessa il 18.4.2015, depositata in Cancelleria e resa pubblica il 7.10.2015. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza tra e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, così come aggiornato con D.M. 37 dell' 8.3.2018 pubblicato nella G.U. n. 96 del 26.4.2018 in vigore dal 27.4.2018, con distrazione, per l'appellata in favore dell'Avv. Laila Perciballi, dichiaratasi antistataria. In applicazione dell'art. 91 III comma c.p.c. l'appellante viene condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell'appellata di euro 1.000,00.

Sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 quater del DPR 115 del 2002 così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio anticipate per l'appellata, spese che liquida in euro 500,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, spese tutte che distrae in favore dell'Avv. Laila Perciballi, dichiaratasi antistataria.

Condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata la somma di euro 1.000.00.

Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio anticipate nei suoi confronti da Roma Capitale, spese che liquida in euro 300,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 quater del DPR 115 del 2002 così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

Roma, 30 maggio 2018

Il Giudice
dott. Annalisa Chiarenza

